

STATUTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E FONDATORI

È costituita la fondazione denominata

"PIERO VARENNA E.T.S."

Sono fondatori i soggetti che in concomitanza con la stipula dell'atto costitutivo hanno contribuito anche indirettamente alla dotazione del patrimonio iniziale e specificatamente:

- Migliori On. Avv. Giovanni Battista; nato a Milano il giorno 28 agosto 1893;
- Riquier Dott. Prof. Giuseppe Carlo, nato a Voghera il giorno 22 novembre 1886;
- Porta Dott. Prof. Virginio, nato a Torino il giorno 13 gennaio 1904;
- Pozzi Dr. Luisa in Cannetta, nato a Senago il giorno 30 marzo 1901;
- Candiani Gr. Uff. Luigi, nato a Busto Arsizio il giorno 26 dicembre 1891;
- Morpurgo Dr. Enzo, nato a Casale Monferrato il giorno 27 agosto 1920;
- Sartori Dr. Claudio, nato a Brescia il giorno 1° aprile 1913;
- Varenna Cav. di Gr. Croce Enrico Mario, nato a Milano il giorno 26 ottobre 1891;
- Carcano Comm. Carlo, nato a Saronno il giorno 28 maggio 1891;
- Pinaroli Alessandra in Revelli, nata a Torino il giorno 5 gennaio 1904;
- Cheli Piera in Martinoli, nata a Firenze il giorno 1° gennaio 1907;
- Antoldi Elsa in Varenna, nata ad Asti il giorno 26 febbraio 1899.

Articolo 2 - FINALITÀ

La fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale nei settori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e in particolare nell'ambito del settore socio-sanitario relativo al disagio psichico in età adolescenziale e di giovani adulti con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, valutazione, cura, tutela, assistenza, riabilitazione nonché studi e ricerche, rivolti a soggetti a rischio, con disagio psichico e/o affetti da veri e propri disturbi mentali, sostenendo altresì le loro famiglie.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di:

- contribuire alla cura ed allo studio della depressione, oltre che degli altri disturbi mentali e di addiction che esordiscono e si manifestano in adolescenza e in età giovanile;
- indagare i fattori alla base dei gesti suicidari e – lato sensu – di quelli anticonservativi ed autodistruttivi, al fine di prevenirli, ridurli e – per quanto possibile – eliminarli;
- contribuire alla lotta contro il disagio psichico e il disturbo mentale, promuovendo e supportando iniziative volte a sostenere il benessere degli adolescenti e delle loro famiglie;
- promuovere e sostenere attività di studio, ricerca ed intervento in tema di disagio psichico, disturbo mentale e addiction in adolescenza e in età giovanile, anche attraverso iniziative informative, formative, di sensibilizzazione e nell'ambito culturale, ivi incluse quelle editoriali.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b**, art. 5, D.Lgs. 117/17);
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**, art. 5, D.Lgs. 117/17);
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**, art. 5, D.Lgs. 117/17);
- 4) formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**, art. 5, D.Lgs. 117/17);
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**, art. 5, D.Lgs. 117/17);
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i**, art. 5, D.Lgs. 117/17);

7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lett. v**, art. 5, D.Lgs. 117/17);

8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**, art. 5, D.Lgs. 117/17).

La Fondazione realizza i propri scopi istituzionali di assistenza socio-sanitaria in ambito psico-sociale in aderenza ai principi informativi e alle normative pertinenti contenute nei Piani nazionali, regionali e locali per la Salute Mentale.

Tali finalità vengono perseguite mediante attività di cura e assistenza, nonché di studio, di ricerca, di diffusione e scambio di conoscenze, di incoraggiamento alle iniziative legislative e di politica sanitaria, il tutto da attuarsi anche mediante il sostegno a favore di enti e istituzioni pubbliche, private e del terzo-settore nell'ambito dell'assistenza e della sanità secondo i principi della solidarietà sociale.

La Fondazione promuove iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di interesse, nonché attività informative e formative per gli operatori e i Servizi di ambito sociale, psicologico, sanitario ed educativo, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.

La Fondazione, inoltre, può promuovere e attuare – direttamente o indirettamente – progetti di sostegno e di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, nonché tutte le iniziative tese al loro reinserimento sociale e lavorativo.

La Fondazione stabilisce e mantiene rapporti di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche o private, nazionali e/o internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi, adoperandosi anche in attività di fund raising.

La Fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Fondazione potrà, quindi, tra l'altro:

- collaborare con associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti sempre in un'ottica di rete;
- promuovere e organizzare, anche tramite agenzie ed enti specializzati, seminari, congressi, manifestazioni, incontri di studio e, più in generale, eventi, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti attuando attività editoriali e in genere pubblicistiche dirette, anche con modalità multimediali;
- promuovere e sostenere attività didattica, di informazione, di sensibilizzazione e di educazione e formazione continua negli ambiti di interesse;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali tanto in modo autonomo, quanto in collaborazione con enti di ogni tipo, pubblici, privati e del terzo settore, che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;
- partecipare a bandi, progetti nazionali o internazionali su temi di interesse della

Fulvia
Pace

stessa anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, associazioni, fondazioni od organizzazioni che perseguano le stesse finalità.

- dotarsi di mezzi di divulgazione, informazione e comunicazione utilizzando in particolare gli strumenti informatici a disposizione nelle sue varie declinazioni (social media, pubblicazioni on line etc.)

Può esercitare quindi attività diverse, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale (es. vendita cataloghi, merchandising, concessione spazi) e raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

Articolo 4 - SEDE

La fondazione ha sede nel Comune di **Milano**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione formato dai versamenti effettuati da ciascuno dei fondatori in sede di istituzione;
- dai beni di titolarità della fondazione;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito: dalla dotazione iniziale;

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

dalle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della



Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11- PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio Direttivo può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I. COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri che possono durare in carica fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età.

I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni o revoca o per giusta causa (intendendosi per giusta causa: (i) il mancato rispetto delle norme statutarie; (ii) l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione; (iii) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Qualora per dimissioni, incapacità o altre cause venga a mancare un consigliere, questi viene sostituito – dopo attenta valutazione della sua idoneità rispetto alla mission della Fondazione – da altro membro che può durare in carica fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, nominato dalla maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Quando viene a mancare il Presidente o il Vice Presidente, questi vengono sostituiti con nuova nomina dalla maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del Vice presidente ancora in carica.

I Consiglieri vanno preferibilmente scelti tra soggetti di provata capacità, di adeguata competenza e in possesso dei requisiti di onorabilità, che aderiscano ai principi etici di libertà e di autonomia della Fondazione e siano sensibili agli scopi di questa.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

La cessazione dalla carica per dimissioni ha effetto dal momento della comunicazione scritta delle dimissioni al Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere è gratuita. A questi può spettare, se deliberato dal Consiglio Direttivo e debitamente documentato, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e un compenso, nei limiti di legge, per la realizzazione di attività di particolare interesse per la Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei fondatori, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

II. POTERI E COMPITI

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dalla Fondazione.

Il Consiglio Direttivo determina i programmi e gli obiettivi della Fondazione. In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- approvare il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del CTS il bilancio sociale;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione scegliendoli tra i propri componenti;
- sostituire i consiglieri cessati;
- approvare i regolamenti eventualmente necessari per il buon funzionamento delle attività della Fondazione;
- nominare, eventualmente e ove risulti opportuno, un Comitato Esecutivo, definendone contestualmente le attribuzioni;
- nominare, eventualmente e ove risulti opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone il numero e designandone i componenti;



- 
- delegare, eventualmente e ove risulti opportuno, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega, con specifica deliberazione;
 - costituire, eventualmente e ove risulti opportuno, un Comitato ad hoc per ogni progetto e/o area tematica di interesse specifico della Fondazione, aperto anche a personalità esterne al Consiglio Direttivo, coordinato e diretto dal Consigliere a ciò delegato a cui verrà attribuito il ruolo di "Coordinatore" di progetto e/o area tematica;
 - deliberare in merito all'adesione dei Sostenitori e alla determinazione del loro potenziale contributo;
 - esaminare le proposte del Comitato Scientifico, del/i Comitato/i ad hoc e dei Sostenitori ed eventualmente deliberare in merito;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - nominare eventualmente il Segretario Generale, determinandone funzioni e natura dell'incarico in conformità alle norme vigenti;
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 16 ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

III. CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di due dei suoi membri, con avviso contenente il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima per posta **elettronica o altro strumento idoneo a** provare l'avvenuta ricezione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate sempre con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica; per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero in mancanza di quest'ultimo da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato ed in caso di sua assenza da persona designata dai partecipanti alla riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ha effettivamente presieduto e dal segretario della riunione.

Articolo 13 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti.

Essi mantengono tale incarico per un triennio dall'atto della nomina e sono rieleggibili. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e, se attivato, del Comitato

Esecutivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo organo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e può essere delegato allo svolgimento di specifiche funzioni.

Al Presidente e al Vice Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 14 - SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio può nominare un Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redige i verbali delle relative riunioni e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni stesse.

Esercita, inoltre, le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

La carica di Segretario Generale è gratuita. A questo può spettare, se deliberato dal Consiglio Direttivo e debitamente documentato, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e un compenso, nei limiti di legge, per la realizzazione di attività di particolare interesse per la Fondazione.

Articolo 15 - SOSTENITORI E ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, sostengono l'attività della medesima e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di "Aderente" anche a persone fisiche che contribuiscano alla vita della Fondazione anziché con contributi in denaro, con la propria opera personale e professionale che deve avere carattere di assoluta gratuità.

La qualifica di "Sostenitore" o di "Aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata.

I "Sostenitori" o gli Aderenti possono sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sulle modalità migliori per realizzarli.

Il Consiglio Direttivo dichiara l'esclusione dei "Sostenitori" e/o degli Aderenti per indegnità a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Nel caso di enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: – estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; – apertura di procedure di liquidazione; – assoggettamento a procedure concorsuali.

I "Sostenitori" e/o gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

Articolo 16 - COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se attivato, è composto fino ad un massimo di 5 componenti nominati



dal Consiglio Direttivo tra esponenti rappresentativi della società civile per gli ambiti di interesse delle attività della Fondazione; essi durano in carica cinque anni, non rinnovabili.

Le cariche di componente del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo sono incompatibili.

Il Comitato Scientifico:

- può prevedere un Presidente che coordina il lavoro del Comitato stesso ed è nominato dal Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studio, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo;
- svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, attività di consulenza e di indirizzo sui programmi della Fondazione, fornendo pareri.

Articolo 18 - COMITATO AD HOC

Il Comitato ad hoc è presieduto dal Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da persone con competenze professionali qualificate nei diversi settori in cui il Comitato stesso opera, individuate dal "Coordinatore" stesso e da questo segnalate al Consiglio Direttivo.

Agli incontri del Comitato possono assistere i Consiglieri.

Il numero dei componenti e la durata di ciascun Comitato vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto della costituzione; in ogni caso, il Comitato creato per un progetto si scioglie al momento del raggiungimento del suo obiettivo.

Il "Coordinatore" relaziona periodicamente al Consiglio circa le attività svolte dal Comitato.

III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal consiglio direttivo successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Delina

Per

Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2 del presente statuto.

SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 21 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 22 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 23 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei sostenitori o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende



[Handwritten signature in blue ink]

consultare, personalmente o tramite professionista, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, potrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a fornire quanto richiesto, in conformità alle norme di legge applicabili.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Direttivo ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dal Consiglio Direttivo nella decisione di scioglimento.

Articolo 25 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 26 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Fulvio Preve

[Handwritten signature]